

Potere di sorveglianza ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 con riferimento a condotta tenuta da magistrato collocato fuori organico.

(Risposta a quesito del 13 settembre 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 settembre 2007, ha adottato la seguente delibera:

«Il quesito posto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di ..., dott. ..., concerne il problema dell'individuazione del soggetto cui compete il potere di sorveglianza ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 con riferimento a condotta tenuta da magistrato collocato fuori organico, posto che anche l'eventuale omissione del dovere di comunicazione di ipotesi di illecito disciplinare da parte del dirigente dell'ufficio, è sanzionata disciplinarmente.

In particolare, il dott. ... faceva presente che il 5 o 6 maggio del corrente anno il dott. ..., magistrato attualmente fuori ruolo per compiti affidatigli in strutture parlamentari ma che continua ad essere "amministrato" dai competenti organi della Procura della Repubblica di ... ove ha esercitato le funzioni giudiziarie fino all'elezione al Senato della Repubblica nel ..., è stato eletto per acclamazione segretario provinciale del partito di La circostanza, che è stata riportata con risalto dalla stampa cittadina, riveste, a giudizio del richiedente, gli estremi dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 3, primo comma, lett. h) del D.lgs. sopra citato, in quanto anche il magistrato collocato fuori ruolo è sottoposto alla giustizia disciplinare. Pertanto, il dott. ... chiede al Consiglio di chiarire se nel caso sopra descritto sussista per il dirigente dell'Ufficio di originaria appartenenza e per il dirigente sovraordinato, il dovere di comunicare agli organi competenti per l'esercizio dell'azione disciplinare la condotta del dott. ... come specificata.

L'esame della questione, per la quale è stato richiesto parere all'Ufficio Studi reso in data 27 giugno 2007, n. 293/2007, non può che prendere le mosse dalla lettura delle disposizioni richiamate dallo stesso istante, nonché di quelle ad esse collegate.

Preliminarmente occorre precisare che il dott. ..., ha esercitato le funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di ..., prima di essere collocato in aspettativa ... ed è stato nuovamente collocato fuori del ruolo organico della magistratura dopo che non è risultato eletto al Parlamento

In particolare il nuovo collocamento fuori ruolo del dott. ... è avvenuto con delibera del ..., su richiesta del Ministro della giustizia, per essere destinato alla Tale premessa è utile per inquadrare anche la posizione del dott. ... rispetto all'organo ... presso cui svolge la sua attuale attività.

Ciò posto, a norma degli artt. 202 e 203 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio; anche nell'ipotesi di collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, permane il rapporto di servizio in attesa del ripristino delle funzioni da esercitare nelle condizioni stabilite dal Consiglio, che, nel caso di specie si verificherà alla cessazione dell'incarico

Ne discende che il magistrato seppure collocato fuori ruolo è comunque sottoposto alla c.d. "alta sorveglianza" prevista dagli artt. 13 R.D.L.vo n. 511 del 1946 e 56 D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, concernente la costituzione ed il funzionamento del C.S.M.

In verità tale ultima previsione attribuisce al Ministro la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari funzionale all'esercizio dell'azione disciplinare e la facoltà di chiedere ai capi di Corte le informazioni ritenute utili a tal fine sul conto di singoli magistrati. Analogo potere di sorveglianza, funzionale all'esercizio dell'azione disciplinare, deve ritenersi spettante anche al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, altro titolare del potere di iniziativa disciplinare¹.

¹ Oggi unico soggetto obbligato ad esercitare l'azione disciplinare nei casi individuati dalla legge (art. 14 d.lvo. n. 109/2006).

Tale conclusione non contrasta con la delibera adottata dal Consiglio il 28 aprile 1999 con riferimento alla insussistenza del potere del Ministro della giustizia di disporre un'inchiesta relativa ad atti che si assumono compiuti da magistrato in qualità di componente del Consiglio superiore della magistratura, in quanto i magistrati eletti al C.S.M., quali rappresentanti togati della magistratura in seno all'organo di governo autonomo, pur essendo anche loro fuori dal ruolo organico della magistratura, hanno una posizione che non è in alcun modo paragonabile a quella di tutti gli altri magistrati fuori ruolo, essendo il loro collocamento fuori ruolo conseguente all'esercizio del mandato rappresentativo costituzionalmente previsto, ed esercitando le prerogative di garanzia del governo autonomo della magistratura non può ritenersi ammissibile alcuna funzione di sorveglianza in favore del Ministro della giustizia.

Diversamente si pone la questione relativa all'applicabilità del potere di sorveglianza, previsto dagli artt. 14 e 16 R.D.L.vo n. 511 del 1946, anche ai magistrati che si trovano collocati fuori del ruolo organico per altre cause. Come è noto le norme da ultimo citate sanciscono il potere di sorveglianza sui magistrati giudicanti e requirenti in capo, rispettivamente, al Presidente della Corte d'appello o al Procuratore generale presso la stessa corte.

Nella circostanza in questione è di difficile individuazione il potere-dovere di sorveglianza di cui agli artt. 14 e 16 R.D.L.vo n. 511 del 1946, in quanto potrebbe fondatamente ritenersi che l'attività di sorveglianza possa innestarsi solo all'interno di un rapporto di servizio che vede la sua naturale concretezza nell'esercizio delle funzioni da parte del magistrato, mentre durante il periodo di collocamento fuori ruolo tale presupposto viene ovviamente a mancare.

In tal senso il Consiglio con la risoluzione del 14 aprile 1993 (Limiti del compito di sorveglianza del Procuratore generale sui magistrati e sugli uffici delle Procure della Repubblica) ha affermato che: *“oggetto dell'attività di sorveglianza possono essere solo comportamenti inerenti ai doveri di ufficio e le relative modalità di esplicazione. Ciò si può configurare sotto due punti di vista. Da un alto il Procuratore generale può controllare e rilevare dati formali e quantitativi, quali la dovuta presenza in udienza, i dati statistici di lavoro, i tempi di espletamento ecc., dall'altro può prendere in considerazione quei comportamenti dovuti la cui omissione può essere causa di provvedimenti disciplinari o connessi ad eventuali incompatibilità..”*.

Tuttavia, sebbene al di fuori di un tale inquadramento teorico, possono esserci circostanze in cui il magistrato, anche collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, possa essere oggetto di segnalazioni o di rilievi disciplinari.

In una tale residuale ipotesi sembra chiaro che, pur se non come estrinsecazione del potere di sorveglianza descritto dalle norme di cui agli artt. 14 e 16 R.D.L.vo n. 511 del 1946, anche il dirigente dell'ufficio che ha avuto in carico il magistrato prima del collocamento fuori ruolo ha la possibilità, nell'ambito di un rapporto di doverosa collaborazione istituzionale, di porre l'attenzione su circostanze che possono avere rilevanza per le finalità di esercizio delle prerogative spettanti ai titolari dell'azione disciplinare.

Alle medesime conclusioni è giunto il Consiglio con la recente delibera del 15 marzo 2007 che ha affrontato il caso del potere-dovere di sorveglianza nei riguardi di un magistrato che sia collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché in aspettativa d'ufficio per motivi di salute.

Del resto anche alla luce del D.lvo del 23 febbraio 2006 n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità) attuativo della legge delega del 25 luglio 2005 n. 150, accanto alla obbligatorietà dell'azione disciplinare ed alla tipizzazione degli illeciti, si prevedono condotte idonee a costituire ipotesi di illeciti disciplinari riscontrate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ed ipotesi di illeciti disciplinari relative a condotte commesse fuori dell'esercizio delle funzioni.

E' dunque evidente che sono rilevanti anche le ipotesi di condotte riscontrate fuori dell'esercizio delle funzioni, in ordine alle quali vi è la possibilità di sottoporre il magistrato collocato fuori ruolo a specifica indagine disciplinare.

Il quarto comma dell'art. 14 del D.lvo del 23 febbraio 2006 n. 109 prevede espressamente che il Consiglio superiore della magistratura, i Consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici giudiziari hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. Ciò induce a ritenere che tali soggetti debbano segnalare ai titolari dell'azione disciplinare tutte le circostanze potenzialmente rilevanti a tali fini, di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ufficio, anche se relative a magistrati collocanti fuori ruolo.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie (concernente la condotta del dott. ..., magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura durante tale periodo), pur non essendo identificabile un potere di sorveglianza ai sensi dell'art. 14 del D.lvo 23 febbraio 2006 n. 109, è sempre configurabile la c.d. "alta sorveglianza", prevista dagli artt.13 R.D.L.vo n. 511 del 1946 e 56 D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, da parte del Ministro della giustizia.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto
d e l i b e r a
di rispondere al quesito nei termini di cui sopra.»